



Elba Assicurazioni S.p.A.

POLIZZA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture)

(art. 103, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016)



3001871038

La presente Scheda Tecnica 1.2 costituisce parte integrante della Garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018

Garanzia fideiussoria n. 1871038	Codice Controllo 78	Rilasciata da: Agenzia di I.S. & B. SRL - Milano Cod. 124	Prov. MI	Subagente 129	Codice Rischio 112
Garante "ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A."					
R.E.A. 1878095	PEC elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it		C.F./P.IVA 05850710962		
Sede MILANO	Indirizzo VIA MECENATE, 90		CAP 20138	Prov. MI	
Contraente (Obbligato Principale): DP VISION SRL	PEC dataprinter@pec.it		C.F./P.IVA 08280800965 / 08280800965		
Sede MILANO	Indirizzo VIA DANTE 4		CAP 20121	Prov. MI	
Stazione appaltante (Beneficiario) ISTITUTO COMPRENSIVO 'SAMPIERDARENA'	PEC GEIC85100E@PEC.ISTRUZIONE.I		C.F. / P. I.V.A. 95159930106		
Comune GENOVA	T Indirizzo PIAZZA MONASTERO 6		CAP 16149	Prov. GE	
Codice CIG 9154474EEA					

Descrizione opera/servizio/fornitura

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA O.d.A. su MEPA n° 6741145 PON FESR Progetto : 13.1.2A- FESRPON-LI-2021-30 "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica" C.U.P. I39J2100824006

Luogo di esecuzione **GENOVA**

Costo complessivo previsto a base d'asta € 63.755,68 EURO SessantatremilaSettecentocinquanta tacinque/68	Ribasso d'asta 0,001 % Costo aggiudicazione € 63.755,68 EURO sessantatremilasettecentocinquanta cinque/68	10,00 % del costo dell'opera Somma garantita € 6.375,57 EURO seimilatrecentosettantacinque/57
Data inizio garanzia fideiussoria: v. art. 2 Schema Tipo 1.2		Data cessazione garanzia fideiussoria: v. art.2 Schema Tipo 1.2

Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal **6/5/2022** al **6/5/2023** al tasso lordo del **2,353 %**.

Frazionamento proroghe: **Premio unico** Sono operanti i seguenti allegati:

	Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale Euro
PREMIO	111,11	22,22	0,00	133,33	16,67	150,00
PROROGHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente

DP VISION SRL
VIA VAL D' OSSOLA, 21 23 25
20871 VIMERCATE (MB)
P.IVA 08280800965

Il Garante

ELBA ASSICURAZIONI S.P.A.
Firmato in Digitale da:
GIUSEPPE PORTA
PRTGPP58S21L219B

Emessa in 4 esemplari ad un solo effetto il 6/5/2022 in Milano.

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da AgID (www.agid.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di Elba Assicurazioni (www.elbassicurazioni.it), selezionando "Servizi", "Verifica Firma Digitale" digitando poi il "Numero di Polizza" e il "Codice controllo" riportati su questo documento.



POLIZZA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture)
Numero Polizza 1871038

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Garante e Contraente

- Premesso che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.2 "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva", parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31 del 19.1.2018 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10.4.2018, il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e succ. modd.;
- La sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce accettazione espressa di tutte le condizioni contenute nello Schema Tipo;
- Le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

Art. 1 – Pluralità di contraenti anche non dichiarati

Qualora la presente polizza venga rilasciata nell'interesse di più soggetti obbligati anche se non espressamente dichiarati, oppure per l'ipotesi nella quale terzi divengano titolari del negozio garantito per effetto di atti o fatti successivi alla stipula della polizza, tutti questi sono tenuti tra loro in solido verso il Garante per gli obblighi derivanti dalla polizza stessa. Il Contraente s'impegna a fornire al Garante, entro e non oltre 10 giorni dalla relativa conoscenza, qualsiasi documento necessario per la corretta identificazione dei soggetti obbligati.

È vietata la cessione della presente polizza senza preventivo benestare espresso del Garante.

Art. 2 – Durata – Calcolo del Premio – Supplementi di premio

La garanzia, ai soli fini del calcolo del premio, ha durata iniziale e finale indicata nella tabella di liquidazione del premio contenuta nella Scheda Tecnica.

Il premio per tale periodo è unico ed indivisibile ed è dovuto dal Contraente in via anticipata. In ipotesi di minor durata della garanzia, il premio per il periodo iniziale è in ogni caso dovuto e rimane integralmente acquisito al Garante.

Successivamente alla scadenza del periodo iniziale, la garanzia si rinnova automaticamente con la periodicità indicata nella tabella di liquidazione del premio fino al suo integrale svincolo secondo quanto previsto dagli artt. 2 lett. b) e 1 ultimo comma dello Schema Tipo.

Sarà dovuto in via anticipata il premio per tale rinnovo nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio di rinnovo contenuta nella Scheda Tecnica.

Art. 3 – Liberazione dall'obbligo di pagamento del premio di rinnovo

Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento del premio di rinnovo, deve consegnare alternativamente al Garante:

- a. Il certificato di collaudo positivo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità o l'attestato di regolare esecuzione previsti dall'art. 2 lett. b) prima parte dello Schema Tipo;
- b. Il certificato di ultimazione dei lavori, servizi o forniture;
- c. L'originale della polizza di pertinenza del Beneficiario con attestazione di svincolo;
- d. Una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario che liberi il Garante da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

La liberazione dall'obbligo di pagamento del premio di rinnovo decorrerà dal momento della ricezione da parte del Garante dei documenti qui previsti sub a), c) e d).

Nel caso in cui il Contraente consegni il documento di cui al punto b. che precede, lo stesso sarà liberato dall'obbligo di pagamento del premio decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione risultante dal certificato.

È in ogni caso fatta salva la previsione di cui all'art. 1 penultimo ed ultimo comma dello Schema Tipo ed il Contraente sarà liberato dall'obbligo di pagamento decorsi 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione degli impegni assunti con il protocollo di legalità.

In nessun caso ai documenti qui previsti potrà essere attribuita efficacia retroattiva e quindi la liberazione del Contraente decorrerà dalla prima scadenza di rinnovo successiva alla consegna, fatta salva l'eventuale escussione della garanzia.

Art. 4 – Liberazione della garanzia/obbligo di versamento dei massimali in via anticipata

Il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione delle garanzie di polizza o pretendere dalla stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alla somma massima garantita nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi:

- a. chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti Beneficiari;
- b. qualunque manifestazione esterna del possibile stato di crisi (ad esempio ma non limitatamente, mancato e/o ritardato pagamento di dipendenti, fornitori, banche ed altre istituzioni finanziarie, enti previdenziali e di assistenza, sussistenza di debiti fiscali o commerciali non tempestivamente sanati, ipoteche giudiziali, pignoramenti, sequestri);
- c. inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori volta a realizzare un accordo di risanamento/ristrutturazione/dilazione del debito o la sua definizione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale), nonché qualsiasi tipo di procedura concorsuale;
- d. liquidazione, trasformazione, cessazione dell'attività, cessione/affitto di un ramo d'azienda;
- e. modifica, senza preventiva approvazione da parte del Garante, dell'assetto societario e del capitale di controllo esistente all'atto della sottoscrizione della presente polizza o della coobbligazione;
- f. mancato tempestivo pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate con il Garante, reiterato inadempimento degli obblighi previsti in polizza;
- g. ritardo nell'esecuzione o sospensione della prestazione garantita non concordata con il Beneficiario o da quest'ultimo non avvallata, escluse le cause di forza maggiore;
- h. perdita dei requisiti di partecipazione agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture o delle certificazioni di qualità sussistenti al momento dell'emissione della presente polizza;
- i. risoluzione da parte del Beneficiario del contratto d'appalto cui accede la presente polizza;
- j. tutte le ipotesi previste dall'art. 1953 c.c.;
- k. avvio di un procedimento inerente la violazione del protocollo di legalità da parte del Contraente (o anche di uno solo dei coobbligati se parte direttamente o indirettamente del rapporto garantito).

Gli eventi di cui al comma che precede si considerano rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo qualora si verifichino nei confronti del Contraente (anche individuato ai sensi dell'art. 1 della presente sezione) o di anche uno solo degli eventuali coobbligati di polizza.

L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal Contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte del Garante.

Art. 5 – Disciplina delle somme versate

Le somme versate o giudizialmente realizzate ai sensi dell'articolo che precede resteranno acquisite dal Garante a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di polizza, sino a che il Garante stesso non venga liberato da ogni obbligazione dipendente dalla presente polizza fideiussoria.

L'avvenuto versamento delle somme di cui al comma che precede comporta la liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento del premio decorrente dalla prima scadenza successiva all'avvenuto versamento.

Il Garante è irrevocabilmente autorizzato ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo richiesto dal Beneficiario, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della polizza, il Garante restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale su detto importo a far data dall'avvenuto versamento e fino all'avvenuta restituzione.

Nel caso in cui la polizza venga progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 103 D.lgs. 50/2016 il Garante restituirà al soggetto solvente le somme corrispondenti a fronte di ciascuno svincolo.



Art. 6 – Condotta a seguito dell'escussione della polizza - Regresso

Ricevuta la richiesta di pagamento da parte del Beneficiario ai sensi dell'art. 4 dello Schema Tipo, il Contraente si impegna ad adempiere alla pretesa del Beneficiario, ogni eccezione rimossa, nel termine da questi indicato al Garante e a darne tempestiva comunicazione al Garante stesso.

Il Contraente si riconosce sin d'ora debitore del Garante per ogni somma versata in forza della presente polizza ed è pertanto tenuto a rimborsare tali somme al Garante entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta.

Il Contraente rinuncia irrevocabilmente e definitivamente ad opporre qualsivoglia eccezione alla richiesta di pagamento ovvero a contestare in ogni modo l'avvenuto pagamento da parte del Garante.

Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari al saggio previsto dal D.lgs. 231/2002 e succ. modd. e decorrerà automaticamente trascorsi 15 giorni dalla richiesta di pagamento inoltrata dal Garante al Contraente.

Art. 7 – Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione

Fermo restando quanto previsto dall'art. 104 comma 10 D.lgs. 50/2016, il Contraente cede sin da ora irrevocabilmente al Garante, senza che sia dovuto alcun compenso, il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario ove le somme pagate dal Garante stesso in forza della presente polizza risultassero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale cui accede la garanzia.

Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte del Garante non incidono in alcun modo sul diritto di regresso del Garante come sopra convenuto, che rimane inalterato.

Una volta che il Contraente abbia provveduto a rimborsare al Garante le somme da esso eventualmente pagate in forza della presente polizza, la cessione qui prevista dovrà intendersi automaticamente risolta e il Garante farà quanto in proprio potere, se richiesto dal Contraente, per consentire la sostituzione del Contraente nelle azioni eventualmente intraprese sulla base della presente cessione.

Il Garante non è comunemente obbligato ad avvalersi della presente cessione, né è responsabile per l'eventuale esito delle azioni e per la loro continuazione.

Art. 8 – Obblighi di documentazione, informazione ed ispezione

Il Contraente si impegna a fornire al Garante, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta, ogni documento, atto o informazione relativa al rapporto principale garantito che il Garante ritenga utile per valutare e monitorare l'andamento dell'attività, nonché copia del proprio bilancio.

Il Contraente è tenuto a trasmettere al Garante, entro 10 giorni dalla loro approvazione, in originale o copia autentica, gli stati di avanzamento lavori ovvero analogo documento attestante lo stato di esecuzione del contratto e si impegna ad informare tempestivamente il Garante in ordine ad ogni fatto, atto, evento o circostanza che possa avere effetti pregiudizievole sulla corretta esecuzione del contratto garantito.

Il Contraente riconosce al Garante la facoltà di effettuare, tramite i propri tecnici o incaricati o avvalendosi di incaricati professionisti esterni, ispezioni, accessi e controlli presso il Contraente, che verranno effettuate con un preavviso di 15 giorni e in modo tale da non ostacolare l'attività del Contraente.

Il reiterato mancato adempimento da parte del Contraente alle previsioni di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento agli obblighi nascenti dalla polizza.

Art. 9 – Foro Competente

Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto è competente anche, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente o uno dei coobbligati.

DP VISION SRL
VIA VAL D' OSSOLA, 21 23 25
20871 VIMERCATE (MB)
P.IVA 08280800965



Il Garante

Elba Assicurazioni S.p.A.
Firmato in Digitale da:
GIUSEPPE PORTA
PRTGPP58S21L219B

APPROVAZIONI SPECIFICHE

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni che regolano i rapporti tra Garante e Contraente:

- Art. 1 – Divieto di cessione della polizza;
- Art. 2 – Acquisizione del premio al Garante, nel caso di minor durata della garanzia;
- Art. 4 – Obbligo di liberazione della polizza – obbligo di versamento anticipato del massimale – casi nei quali si verifica – rinuncia alle eccezioni;
- Art. 5 – Disciplina delle somme versate – rinuncia alle eccezioni;
- Art. 6 – Obbligo di pagamento a fronte dell'escussione – rimborso a semplice richiesta e con rinuncia alle eccezioni – tasso di interesse;
- Art. 7 – Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione – irrilevanza della cessione ai fini dell'azione di regresso – assenso di regresso stabilito per l'azione di regresso;
- Art. 9 – Foro competente

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Il Contraente dichiara di avere ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, le condizioni di assicurazione mod. ELB02 - Ed. 06/21 quale informativa precontrattuale, ai sensi e agli effetti dell'art. 27 comma 4 del Reg. IVASS n. 41 del 2/08/2018, di averne preso visione e di accettarne i contenuti.

Il Contraente

VIA VAL D' OSSOLA, 21 23 25

20871 VIMERCATE (MB)

P.IVA 08280800965

Il Contraente

20871 VIMERCATE (MB)

P.IVA 08280800965

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Il Contraente dichiara di autorizzare specificatamente, ai sensi e agli effetti dell'art.120-quater del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 del 7/09/2005) ad adempiere agli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal Reg. IVASS n. 41/2018 del 2/08/2018 mediante:

- a) supporto cartaceo
- b) posta elettronica

Il Contraente per modificare la scelta della modalità di comunicazione potrà inviare, in qualsiasi momento, una richiesta a elba@sinnovasistemi.it indicando la nuova scelta. La nuova modalità si applicherà solo alle future comunicazioni per le quali è stata effettuata la scelta (art. 4 comma 4 del Reg. IVASS n. 41/2018).

Il Contraente

DP VISION SRL
VIA VAL D' OSSOLA, 21 23 25
20871 VIMERCATE (MB)
P.IVA 08280800965



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali **esprimo specifico consenso** al trattamento dei miei dati personali per le finalità e nelle modalità descritte nell'informativa all'interessato (Mod. ELB97 - Edizione 05/18), ricevuta prima della stipula del presente contratto assicurativo, consapevole che i dati potranno o dovranno essere anche trasferiti ai soggetti appartenenti alla catena assicurativa come descritta nella citata informativa, fermo restando gli eventuali obblighi in base alla normativa vigente.

Sono consapevole che senza il presente consenso Elba Assicurazioni SpA **NON POTRA' FORNIRMI** i servizi ed i prodotti assicurativi oggetto del presente contratto. Prendo atto dei diritti esercitabili descritti nella citata informativa.

Il Contraente

DP VISION SRL
VIA VAL D' OSSOLA, 21 23 25
20871 VIMERCATE (MB)
P.IVA 08280800965

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI APPARTENENTI A CATEGORIE PARTICOLARI
Manifesto inoltre specifico consenso al trattamento degli eventuali dati personali appartenenti a categorie particolari così come definiti nell'informativa all'interessato (Mod. ELB97 - Edizione 05/18).

Il Contraente

DP VISION SRL
VIA VAL D' OSSOLA, 21 23 25
20871 VIMERCATE (MB)
P.IVA 08280800965

Luogo e data I.S. & B. SRL - Milano, 6/5/2022

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO

Dichiaro di aver ricevuto oggi 10/5/2022 l'importo di € 150,00 a favore di ELBA ASSICURAZIONI S.p.A.

L'ESATTORE

